

Alla delibera 332/23/CONS del 20 dicembre 2023

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 2, DELL'ACCORDO QUADRO CONCERNENTE L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE AI COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI TRA L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E LA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME E LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME.

Articolo 1

Finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Commissione Paritetica Nazionale (di seguito denominata Commissione Paritetica) istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'Accordo Quadro, approvato con delibera n. 427/22/CONS, stipulato tra Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome per l'esercizio delle funzioni delegate ai Co.re.com..

Articolo 2

Composizione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'Accordo, la Commissione paritetica è composta da:

- un componente dell'Autorità delegato dal Consiglio, con funzioni di Presidente;
- il responsabile e due funzionari dell'Ufficio Co.re.com. e coordinamento ispettivo dell'Autorità;
- un Presidente di Co.re.com. designato dai Presidenti dei Comitati regionali per le Comunicazioni;
- tre rappresentanti designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

2. Il provvedimento di formalizzazione delle nomine avviene, in attuazione del presente Regolamento, con delibera del Consiglio dell'Autorità.

3. La durata del mandato della Commissione paritetica, è pari a 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di adozione della delibera di prima nomina dei componenti (delibera n. 255/23/CONS dell'11 ottobre 2023).

4. Possono essere chiamati a farvi parte, in relazione a specifici temi, senza diritto di voto, esperti nelle singole materie in discussione all'ordine del giorno.

5. La partecipazione alla Commissione Paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità. Il rimborso spese per i componenti rappresentanti dei Co.re.com. grava sulle spese dei medesimi. È previsto un rimborso spese a carico dell'Autorità nel caso in cui vengano chiamati esperti esterni.

Articolo 3

Funzioni

1. La Commissione Paritetica ha la funzione di approfondire e proporre soluzioni in merito ad eventuali problemi di coordinamento amministrativo su temi di natura giuridica, amministrativa e contabile e di attuazione dell'Accordo nonché alla interpretazione della normativa vigente in materia di comunicazioni, con il compito di proporre orientamenti alla regolamentazione vigente relativa ai Co.re.com., in attuazione del medesimo Accordo.

2. La Commissione interloquisce con l'Autorità e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome su tutti i temi di cui al comma 1.

Articolo 4

Funzionamento

1. Il Presidente rappresenta la Commissione paritetica, convoca le riunioni, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori; vigila sull'attuazione delle sue decisioni.

2. La Commissione Paritetica si riunisce su disposizione del Presidente o su richiesta motivata di almeno quattro componenti presso le sedi dell'Autorità, alternativamente presso la sede della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, anche in videoconferenza, almeno tre volte in un anno.

3. La convocazione della Commissione Paritetica avviene, di norma, mediante e-mail almeno cinque giorni prima della data prevista dalla riunione. Nel caso di eccezionali esigenze, la convocazione deve essere inviata almeno 24 ore prima della data prevista per la riunione.

4. Le sedute della Commissione sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza o impedimento temporanei, le sedute sono presiedute dal componente anziano. Le funzioni di Segretario sono svolte dai funzionari dell'Autorità.

5. Le decisioni della Commissione paritetica sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente o di chi ne assolve le funzioni, all'uopo delegato dal Presidente medesimo.

6. Le sedute della Commissione Paritetica sono verbalizzate. I verbali delle sedute sono approvati, previa condivisione a mezzo e-mail degli stessi ai componenti entro tre giorni lavorativi per eventuali correzioni e/o integrazioni.

7. Le sedute della Commissione paritetica sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.

Articolo 5

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è pubblicato il provvedimento di approvazione dell'Autorità sul suo sito web.